



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Atto Dirigenziale
N. 360 del 14/02/2019

Classifica: 008.05.01

Anno 2019

(6940665)

<i>Oggetto</i>	ISTANZA SAN NICOLO' A PISIGNANO SOCIETA' AGRICOLA - S.R.L. PER IMPIANTO VIGNETI PREVIA SISTEMAZIONE DEL TERRENO IN LOCALITA' "PISIGNANO" NEL COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA - ARTEA N. 2018FORATBG00000013992303070480380201 - RIF. AVI 26231
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI - AMBITO VINCOLO IDROGEOLOGICO
<i>Riferimento PEG</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	Luciana Gheri
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	BELLOMO NADIA - A.P. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE STRATEGICA

GHELUC

Il Dirigente / Titolare P.O.

(I)VISTO

- I.1 - lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 16/12/2014;
- I.2 – che la Città Metropolitana di Firenze, è soggetto titolare delle funzioni in materia di forestazione ai sensi della L.R. 22 del 03/03/2015 e ss.mm.ii. “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7/4/2014, n. 56”;
- I.3 - la L.R. n. 39/2000 e ss.mm.ii., nonché il Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003 e ss.mm.ii.;
- I.4 – le “*Linee guida per la gestione delle funzioni in materia di vincolo idrogeologico*” per l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla Legge forestale della Toscana - L.R. 39/2000, approvato con atto dirigenziale n. 915 del 27/04/2017 ;
- II.5 – l’atto dirigenziale n. 538 del 09/03/2018 con il quale è stata attribuita alla Dott. Arch. Nadia Bellomo la posizione di Alta Professionalità per la Pianificazione Territoriale Strategica, con decorrenza 12/03/2018;
- I.6 - l’atto dirigenziale n. 1496 del 26/06/2018 con il quale la Dott. For. Luciana Gheri è stata individuata quale responsabile del procedimento.

(II)PREMESSO

- II.1 - che la sig.ra Maria Eugenia Bianconi, in qualità di legale rappresentante della San Nicolò a Pisignano Società Agricola S.r.l. proprietaria dei terreni, ha presentato in data 18/06/2018, acquisita con protocollo n. 25984 in pari data, domanda per impianto di vigneti a rittochino previa sistemazione del terreno mediante estirpazione con escavatore, scasso con escavatore a 90 - 100 cm, appezzamento 1 realizzazione di opere di regimazione idraulica (drenaggi e fosso di guardia), in località “Pisignano”, nelle particelle n. 102 – 103 – 104 - 105 – 106 – 158 – 159 – 161 – 163 – 205 - 338 e 342 del foglio di mappa n. 14 del Comune di San Casciano in Val di Pesa, per una superficie complessiva di 05.14.20 ha, alla quale è stato attribuito il n. ARTEA 2018FORATBG00000013992303070480380201;
- II.2 – che in data 16/08/18, prot. n. 38755, è stata richiesta la necessaria documentazione integrativa;
- II.3 – che in data 20/09/18, prot. 43616 del 24/09/18, è stata richiesta la proroga dei termini per la presentazione della documentazione di cui al punto II.2, concessa con nota del 24/09/18, prot. n. 43631;
- II.4 – che in data 15/10/2018, con prot. n. 47266, è pervenuta la documentazione richiesta;
- II.5 - che a seguito dell’istruttoria di merito, con nota prot. n. 1740 del 10/01/19, è stato espresso, ai soli fini del vincolo idrogeologico, il seguente parere:

“Premesso che all’art. 5 comma 2 delle “Linee guida per la gestione delle funzioni in materia di vincolo idrogeologico ai sensi dell’art. 40 della L.R. 39/00 e s.m.i.”, A.D. n. 915 del 27/04/2017, si prescrive che i filari a rittochino o prossimi al rittochino non possono avere sviluppi lineari superiori a 100 m.

Si esprime parere favorevole all’impianto del nuovo vigneto, con le seguenti prescrizioni:

- a) Secondo quanto è stato dichiarato dal Dott. Edoardo Boscherini nell'integrazione presentata in data 08/11/2018 con prot. n. 51535, l'intervento non deve prevedere alcun tipo di movimento terra;
- b) Le opere di regimazione idraulica superficiale e ipodermica dovranno rispettare (per dimensionamento e ubicazione) quanto riportato nella relazione geologica redatta dal Dott. Geologo Letizia Guerri;
- c) I filari a rittochino, non dovranno avere sviluppo lineare ($\text{lunghezza orizzontale} + (\text{lunghezza orizzontale} \times \text{pendenza})$) superiore a 100 m, dovranno pertanto essere interrotti da una capezzagna intermedia salda in contropendenza;
- d) in particolare, al fine di contrastare l'erosione superficiale, il vigneto dovrà essere permanentemente inerbito sin dai primi anni dell'impianto;
- e) l'eventuale materiale di risulta litoide e/o terroso, non reimpiegato in loco, dovrà essere conferito a discarica, secondo la normativa vigente in materia;
- f) dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nell'art 76, 77 e 78 del Regolamento forestale DPGR 48/R del 08/08/03 e ss.mm.ii.;
- g) dovrà essere garantita durante tutte le fasi dei lavori la corretta regimazione delle acque e la prevenzione dall'innesco di fenomeni erosivi;
- h) qualora nel corso dei lavori dovessero rendersi necessarie delle varianti queste dovranno essere espressamente autorizzate.
- Per quanto non espressamente indicato si rimanda alle prescrizioni indicate dal Regolamento Forestale.”.

(III)CONSIDERATO

III.1 - che le verifiche e le valutazioni tecniche di cui al punto II.5 hanno espresso **esito favorevole**.

(IV)DISPONE

IV.1 - che la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

IV.2 - per i motivi indicati nelle valutazioni sopra enunciate, ai sensi della L.R. 39/2000 e ss.mm.ii. e del vigente Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003 e ss.mm.ii. di **autorizzare** gli interventi richiesti, con le seguenti modalità:

- siano rispettate le prescrizioni di cui al precedente punto II.5 del presente atto;
- che prima dell'inizio lavori siano comunicati i dati identificativi dell'esecutore o della ditta esecutrice;
- entro sessanta giorni dalla scadenza della validità della presente domanda, nel caso che l'intervento non sia stato eseguito completamente, dovrà essere data comunicazione ai sensi dell'art. 72 c. 7 bis del Regolamento forestale 48/R del 08/08/03 e s.m.i., in ogni caso entro tale termine deve essere comunicato l'eventuale mancato inizio lavori;

IV.3 - che siano fatte salve le eventuali autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti, organismi e/o Uffici, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all'intervento previsto.

IV.4 - La presente autorizzazione ha validità di anni tre (3) dalla data del rilascio, ad eccezione di eventuali mutamenti dello stato dei luoghi per motivi non prevedibili al momento del sopralluogo.

(V) TUTELA

V.1 - Tutela

Gli interessati possono presentare ricorso contro questo atto al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana o al Presidente della Repubblica, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge in relazione all'uno ed all'altro ricorso.

Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale deve essere presentato entro 60 giorni; il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

lg

Firenze 14/02/2019

BELLOMO NADIA - A.P. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE STRATEGICA

DA PUBBLICARE

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”